

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Numero della delibera	26
Data della delibera	28-12-2021
Oggetto	Contrattazione decentrata integrativa comparto
Contenuto	CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO PERSONALE DEL COMPARTO: ANNO 2021. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

Presidente	TORRIGIANI ALESSIO
Direttore f.f.	NATALI GIOVANNI
Ufficio/Struttura	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
Resp. Ufficio/Struttura	NATALI GIOVANNI
Resp. del procedimento	NATALI GIOVANNI
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	2	Allegato "A"



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

L'anno **DUEMILAVENTUNO** e questo giorno **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **NOVE E TRENTA** nella sala conferenze della SdS si è riunita in video conferenza la Giunta Esecutiva della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
TORRIGIANI ALESSIO	PRESIDENTE SDS	XX	
BERTI FABIO	SINDACO DEL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	XX	
BARONCINI LUCA	SINDACO DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME		XX
DIOLAIUTI GILDA	SINDACO DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE	XX	
BOLDRINI ROSSELLA	DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI AZIENDA AUSL TOSCANA CENTRO	XX	

Presiede la seduta il Sindaco di Lamporecchio, **Alessio Torrigiani**, nella sua qualità di **Presidente**, che si trova nella sede della SdS Valdinievole, mentre i presenti sono collegati in video conferenza dai rispettivi Comuni.

Assiste il Responsabile dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa, Dott. Giovanni Natali, presente nella sede della SdS Valdinievole, incaricato della redazione del presente verbale, in sostituzione del Direttore della SdS, Dott.ssa Patrizia Baldi. Il suddetto verbale viene redatto ai sensi dell'art. 5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS.

Accertato il numero legale degli intervenuti (ottenuto sommando i componenti presenti fisicamente e i componenti collegati in videoconferenza), dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 - 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci n. 4 del 15.03.2021 con la quale il Sindaco del Comune di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 8 del 31.07.2019 con la quale è stata eletta la nuova Giunta Esecutiva e la successiva delibera di modifica n. 3 del 15.03.2021;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 4 del 24.05.2019, con il quale la dott.ssa Patrizia Baldi è stato nominata Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Vista la nota del 04.01.2021 prot.sds n. 6 del 04.01.2021 con cui il Direttore SdS, Patrizia Baldi individua il Responsabile dell'Area Funzionale Tecnica Amministrativa Dott. Giovanni Natali, quale suo vicario nello svolgimento della sua funzione di Direttore della SdS Valdinievole, compresa la firma di atti (delibere, determine e quant'altro);

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la *"Disciplina del servizio sanitario regionale"*;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 84 del 28.12.2015, recante il *"Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005"*, che ha abrogato la Legge Regionale Toscana n. 28 del 16.03.2015, recante *"Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 28 Febbraio 2019, recante la nomina del Dr. Paolo Morello Marchese a Direttore Generale della costituita Azienda USL Toscana Centro, con decorrenza dalla stipula del relativo contratto di diritto privato, di durata triennale, ovvero dal 1° marzo 2019;

Richiamata la delibera n. 343 del 01.03.2019 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto decreto;

Preso atto della nota prot.n. 74857 del 01.07.2019 con la quale il Dr. Paolo Morello Marchese, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega la Dott.ssa Rossella Boldrini nominata Direttore dei Servizi Sociali della AUSL Toscana Centro con delibera Aziendale n. 606 del 18.04.2019, a rappresentarlo nella Assemblea dei Soci e nella Giunta Esecutiva della Società della Salute della Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;

Visto l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di *"organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale"* e *"organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale"*;

Considerato che la SdS, con la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 *"Servizi Sociali e Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la disabilità. Assunzione della gestione diretta da parte della SDS Valdinievole"* ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a partire dall' 01.01.2011;

documento firmato digitalmente

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Governance Territoriale dell'Azienda Usl Toscana Centro - applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019" per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio - sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità;

Visto l'art. 10 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo III - La Giunta Esecutiva) dello Statuto consortile;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera n. 2 del 05 marzo 2021, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo Annuale 2021;

Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle sedute della Giunta in video conferenza stante la proroga al 30.04.2021 disposta con il D.L. 31.12.2020 nr. 183 convertito in legge 22/2021;

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Dato atto che in data 21.05.2018 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Sanità - triennio 2016 - 2018;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 13 del 06.12.2011 con cui si è costituita la delegazione trattante di parte pubblica come modificata dalla delibera della Giunta Esecutiva n. 2 del 18.01.2016 e dalla delibera della Giunta Esecutiva n. 21 del 17.07.19 avente per oggetto: "Delegazione trattante di parte pubblica della SdS Valdinievole. Modifica composizione";

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 23 del 29.11.2021 avente per oggetto: "Contrattazione decentrata integrativa anno 2021 relativa alla costituzione e utilizzo dei fondi del personale della SdS Valdinievole" con cui si è dato avvio alla contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2021 relativamente alla costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate ed in particolare: 1. fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 del CCNL 2016 - 2018); 2. fondo premialità e fasce (art. 81 del CCNL 2016 - 2018) così previsto dalle norme contrattuali e dagli accordi regionali;

Dato atto che, con tale deliberazione si sono forniti i seguenti indirizzi al Direttore della SdS Valdinievole affinché proceda alla costituzione del fondo destinato alla produttività e si sono formulate alla delegazione trattante di parte Pubblica i seguenti indirizzi e direttive, in merito alla conduzione delle trattative relative alla destinazione ed utilizzazione del fondo per l'incentivazione delle

Politiche di Sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2021 riguardante il personale del comparto della SdS di categoria C e D:

- rispetto della rinnovata normativa in materia di lavoro pubblico (D. Lgs. 165/2001, D. Lgs. 150/2009) ed ai vincoli di spesa del personale;
- valorizzare specifici progetti che portano a miglioramenti nell'erogazione dei servizi ed in particolare: miglioramenti dei rapporti con gli utenti, semplificazione delle procedure, miglioramento della comunicazione interna, maggiore flessibilità nel far fronte a progetti fra di loro diversi;
- le risorse disponibili della produttività (performance organizzativa e individuale) dovranno essere erogate in considerazione della performance e quindi al raggiungimento, mantenimento e perseguimento di obiettivi legati al miglioramento della qualità dei servizi erogati e dei livelli di efficienza e di efficacia e distribuite tenendo imprescindibilmente conto dei risultati raggiunti in modo tale da valorizzare il merito e la crescita delle competenze professionali dei singoli;
- prevedere l'attribuzione selettiva di nuove fasce retributive (orizzontali) nei confronti del personale avente diritto;
- subordinare l'erogazione dei compensi in ordine alla valutazione e misura del grado di raggiungimento degli obiettivi e delle singole prestazioni;
- prevedere, in via residuale, l'indennità di risultato per gli incarichi di funzione istituiti nel rispetto del CCNL 21.05.2018;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 3 del 21.03.2021 con cui si era provveduto all'approvazione della "Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021 - 2023 e ricognizione della dotazione organica per l'anno 2021" ove si stabilisce che la dotazione organica per l'anno 2021 è di nr. 24 unità di cui 9 da coprire mediante:

- le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento: è di nr. 17 unità di cui 2 da coprire mediante concorso/selezione pubblica a tempo indeterminato;
- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 dando atto che tale modalità di reclutamento non incide sulla quota del turn over se effettuata tra Enti sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa; - utilizzo di valide graduatorie anche di altri Enti nel rispetto nel vigente Regolamento degli Uffici e Servizi e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Richiamato:

- l'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possano erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese dal personale;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (Decreto Brunetta), che modificando gli articoli 40 e 40bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha sottolineato l'importanza di procedure precise e inderogabili nella gestione del salario accessorio e ha introdotto alcune ulteriori verifiche ai fini della contrattazione;
- l'articolo 40, comma 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 in base al quale non possono essere sottoscritti contratti decentrati integrativi che siano in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinino materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- il comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. 25.05.2017 n. 75 - c.d. decreto correttivo del D. Lgs. 165/2001 - il quale prevede che: "2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
- l'art. 33, co. 2° del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, "... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 ...";
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07.08.2020; - il DPCM 27/4/2020, il quale chiarisce che: "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";
- la nota della Ragioneria generale dello Stato prot. 179877/2020, che ha rilasciato un importante parere in merito alle modalità di computo dell'adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016, relativamente al possibile incremento del personale per effetto delle nuove norme assunzionali;

Sulla base di quanto sopra esposto si evidenzia quanto segue:

- il fondo 2021 è determinato in €. 65.780,40 pari a quello del 2020;

- nel 2021 il nr. dei dipendenti era di 14 unità all'01.01.2021 e nr. 12 unità al 31.12.2021;
- il fondo risulta comprensivo anche dell'incremento dell'1% così come previsto dal co. 3 lett. c) dell'art. 30 del CCNL del 19.04.2004 ove è stabilito che: Dal 1° gennaio 2002 il fondo del comma 1 è incrementato: c) sulla base del consuntivo, dell'1% come tetto massimo del monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001 al netto degli oneri riflessi, in presenza di avanzi di amministrazione o di pareggio di bilancio secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti d'indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi - correlati ad incrementi qualitativi di attività del personale - concordati tra Regioni e singole Aziende ed Enti, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito, ai sensi delle vigenti disposizioni. Considerato che con delibera dell'Assemblea dei Soci nr. 11 del 30.06.2021 si è approvato il bilancio d'esercizio della SdS Valdinievole dell'anno 2020 con un risultato negativo di €. 16.581,95 dovuto esclusivamente alla gestione dell'eredità Pizza come si evince dai conti sezionali contenuti nella nota integrativa e, risultando in pareggio tutte le altre gestioni (sociale, sanitaria e fondo non auto) il fondo 2021 mantiene la somma di €. 2.171,67 corrispondente all'incremento in questione. Si richiama, a tale riguardo l'ipotesi di contratto integrativo decentrato concordato nel 2015 ove si prevedeva tale aumento facendo riferimento al monte salari 2011, ossia al 1° anno di attività della Società della Salute della Valdinievole (1% su €. 217.167,00 monte salari 2011);
- per il pagamento dell'indennità per l'assistenza domiciliare prevista dall'art. 87 del CCNL 2016 - 2018 ove al comma 1 e 3 si conferma l'applicazione delle istruzioni operative al fine dell'ottenimento dell'indennità per l'assistenza domiciliare di cui all'art. 87 CCNL 21.05.2018 adottato dall'Azienda USL Toscana Centro come interpretato nell'anno precedente, provvedendo al pagamento mensile delle stesse.

Visto il verbale redatto in occasione dell'incontro sindacale in merito alla costituzione dei fondi per il 2021 avvenuta in data 02.12.2021;

Dato atto che in data 24.12.2021 (Prot. 6010) il Collegio Sindacale ha esaminato l'ipotesi di cui sopra sulla base della Relazione tecnica trasmessa dalla SdS Valdinievole ed ha inviato il suo parere favorevole all'accordo, conservato agli atti dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa;

Ritenuto di dover dare esecuzione all'accordo decentrato accogliendo quanto in esso contenuto prendendo atto che lo stesso concerne il personale assunto dalla SdS ed appartenente alla categoria "C" e "D" sia professionale che amministrativo;

Attesa la necessità di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto in argomento;

Visto l'art. 71- septies - "Giunta esecutiva" della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile "Organi Consortili e Statuto";

Visto l'art. 48 "Competenze alle Giunte" del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 10 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) comma 3 dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto altresì il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'A.F. Tecnico Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che nel frontespizio del presente atto saranno integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato del comparto per l'anno 2021 che si allega alla lettera "A" del presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente / Personale / Contrattazione integrativa della SdS Valdinievole;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
5. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell'ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
7. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessio Torrigiani

p. IL DIRETTORE
Il Responsabile
dell' Area Funzionale Tecnico
Amministrativa
Giovanni Natali